

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 9 marzo 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga — Portogallo) — Vapo Atlantic SA / Entidade Nacional para o Setor Energético E.P.E. (ENSE)

(Causa C-604/21 ⁽¹⁾, Vapo Atlantic)

(Rinvio pregiudiziale – Procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione – Direttiva 98/34/CE – Articolo 1, punto 4 – Nozione di «altri requisiti» – Articolo 1, punto 11 – Nozione di «regola tecnica» – Articolo 8, paragrafo 1 – Obbligo per gli Stati membri di notificare alla Commissione europea ogni progetto di regola tecnica – Disposizione nazionale che prevede l'incorporazione di una determinata percentuale di biocarburanti nei carburanti per il trasporto stradale – Articolo 10, paragrafo 1, terzo trattino – Nozione di «clausola di salvaguardia prevista in un atto cogente dell'Unione» – Mancata inclusione dell'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2009/30/CE)

(2023/C 155/19)

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Vapo Atlantic SA

Resistente: Entidade Nacional para o Setor Energético E.P.E. (ENSE)

con l'intervento di: Fundo Ambiental, Fundo de Eficiência Energética (FEE)

Dispositivo

1) L'articolo 1, punto 4, della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, come modificata dalla direttiva 2006/96/CE del Consiglio, del 20 novembre 2006,

deve essere interpretato nel senso che:

una normativa nazionale che fissa un obiettivo di incorporazione del 10 % di biocarburanti nei carburanti per il trasporto stradale immessi in consumo da un operatore economico per un determinato anno rientra nella nozione di «altro requisito», ai sensi dell'articolo 1, punto 4, della direttiva 98/34, come modificata, e costituisce quindi una «regola tecnica», ai sensi dell'articolo 1, punto 11, della direttiva 98/34, come modificata, la quale regola è opponibile ai soggetti dell'ordinamento solo se il progetto ad essa relativo sia stato notificato conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 98/34, come modificata.

2) L'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 98/34, come modificata dalla direttiva 2006/96,

deve essere interpretato nel senso che:

una normativa nazionale volta a recepire l'articolo 7 bis, paragrafo 2, della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e recante modificazione della direttiva 93/12/CEE del Consiglio, come modificata dalla direttiva 2009/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, in modo conforme all'obiettivo di cui all'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, non può costituire un semplice recepimento integrale di una norma europea ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 98/34, come modificata, e, pertanto, non può sottrarsi all'obbligo di notifica previsto da tale disposizione.

3) L'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2009/30

deve essere interpretato nel senso che:

tale disposizione non costituisce una clausola di salvaguardia prevista in un atto cogente dell'Unione, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, terzo trattino, della direttiva 98/34, come modificata dalla direttiva 2006/96.

(¹) GU C 11 del 10.1.2022.

Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 2 marzo 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vrhovno sodišče Republike Slovenije — Slovenia) — Nec Plus Ultra Cosmetics AG / Republika Slovenija

(Causa C-664/21 (¹), Nec Plus Ultra Cosmetics AG)

[Rinvio pregiudiziale – Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 138, paragrafo 1 – Esenzioni connesse alle operazioni intracomunitarie – Cessioni di beni – Principi di neutralità fiscale, di efficacia e di proporzionalità – Soddisfacimento dei requisiti sostanziali – Termine di presentazione delle prove]

(2023/C 155/20)

Lingua processuale: lo sloveno

Giudice del rinvio

Vrhovno sodišče Republike Slovenije

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Nec Plus Ultra Cosmetics AG

Convenuta: Republika Slovenija

Dispositivo

L'articolo 131 e l'articolo 138, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, letti in combinato disposto con i principi di neutralità fiscale, di effettività e di proporzionalità,

devono essere interpretati nel senso che:

essi non ostano a una normativa nazionale, la quale vieta la presentazione e l'assunzione di nuovi elementi di prova che dimostrino il soddisfacimento dei requisiti sostanziali di cui all'articolo 138, paragrafo 1, di tale direttiva, durante il procedimento amministrativo che ha portato all'adozione della decisione di accertamento d'imposta, in particolare dopo le operazioni di verifica fiscale ma prima dell'adozione di tale decisione, purché siano rispettati i principi di equivalenza e di effettività.

(¹) GU C 64 del 7.2.2022.

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 2 marzo 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hovrätten för Nedre Norrland — Svezia) — AI / Åklagarmyndigheten

(Causa C-666/21 (¹), Åklagarmyndigheten)

[Rinvio pregiudiziale – Trasporto su strada – Regolamento (CE) n. 561/2006 – Ambito di applicazione – Articolo 2, paragrafo 1, lettera a) – Articolo 3, lettera h) – Nozione di «trasporto su strada di merci» – Nozione di «massa massima ammissibile» – Veicolo adibito a spazio privato di abitazione temporanea e a spazio di carico di merci a fini non commerciali – Regolamento (UE) n. 165/2014 – Tachigrafi – Articolo 23, paragrafo 1 – Obbligo di ispezioni periodiche da parte di officine autorizzate]

(2023/C 155/21)

Lingua processuale: lo svedese

Giudice del rinvio

Hovrätten för Nedre Norrland